

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**  
**PER IL LAZIO**  
**ROMA**

**SEZIONE PRIMA TER**

**Registro Ordinanze:/ 1141/2004**  
**Registro Generale: 1207/2004**

nelle persone dei Signori:

**LUIGI TOSTI** Presidente  
**ADOLFO METRO** Cons.  
**GIAMPIERO LO PRESTI** Cons. rel.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nella Camera di Consiglio del **19 Febbraio 2004**

Visto il ricorso 1207/2004 proposto da:

*RUSSO LUCA FRANCESCO PAOLO*

rappresentato e difeso da:

*BASSI AVV. GIANDOMENICO*  
*BASSI AVV. VINCENZO*

con domicilio eletto in ROMA

*VIA BERTOLONI, 19*  
*presso*  
*BASSI AVV. VINCENZO*

**Contro**

*AG. AUT. GESTIONE ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI*

rappresentato e difeso da:  
*LANGIU AVV ANTONELLO*  
*con domicilio eletto in*

*presso GALLETTI AVV GIAN PIERO*

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento a firma del Direttore Generale dell'Agenzia del 14 gennaio 2004, prot. n. 887, che non ammette il ricorrente al corso di specializzazione per il conseguimento dell'idoneità

a segretario generale di cui all'art.14, comma 2, del D.P.R. n.465/1997 – SEFA II sulla base del fatto che il Dott. RUSSO, non avendo mai prestato servizio quale titolare in enti con popolazione compresa tra 10.001 e 65.000 abitanti, non è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

*AG. AUT. GESTIONE ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI*

Udito il relatore Cons. CARMELO PELLICANO' e udito l'avv. BASSI G., l'avv.

V. BASSI e l'avv. LANGIU;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

Ritenuto che sussistono le ragioni richieste dalla legge per l'accoglimento della sospensiva ;

Ritenuto in particolare che il ricorrente ha prestato supplenza continuativa, per il periodo richiesto, presso comuni sedi di segreterie generali di seconda classe;

Ritenuto che il bando di concorso, al secondo capoverso, si limita a ripetere il disposto dell'art. 31 comma 1 lett. c) CCNL di categoria che non distinguere a secondo che il servizio sia prestato a titolo di supplenza o di titolarità' ;

Ritenuto che la ratio del requisito di ammissione in questione va ricostruita in relazione alla prospettata esigenza che i partecipanti al concorso abbiano maturato esperienza per almeno due anni di svolgimento delle mansioni di segretario presso una segreteria generale di seconda classe, senza quindi che in proposito possa assumere specifica rilevanza il fatto che le mansioni siano state espletate in qualità' di titolare ovvero di mera supplenza;

Ritenuto che il ricorso è assistito dal prescritto fumus di fondatezza con riferimento al secondo motivo di censura;

**P.Q.M.**

accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

ROMA , li 19 Febbraio 2004

IL PRESIDENTE

IL RELATORE

/lr